

## **MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI LIBERA DEL GIUGNO 2005**

*(le modifiche sono in neretto)*

### LE ASSEMBLEE DI LIBERA (artt. 9/10/11)

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente di Libera, che ne disciplina i lavori unitamente all'Ufficio di Presidenza. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Referente regionale e **l'Assemblea provinciale è presieduta dal Referente provinciale.**

Ogni Assemblea è convocata dal Presidente (o dal Referente) secondo le norme statutarie; può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Lo svolgimento dell'Assemblea rispetta le seguenti procedure:

1) Il presidente della seduta mette in approvazione l'ordine del giorno, che deve essere approvato o eventualmente modificato a maggioranza dei componenti presenti. Vengono nominati due scrutatori per le possibili votazioni. Su ogni punto dell'ordine del giorno il presidente della seduta apre la discussione. A questa possono partecipare tutti i coloro i quali si iscrivono a parlare. Il limite di tempo è fissato in dieci minuti per ogni intervento, salvo deroghe decise dal presidente della seduta. Ogni componente può intervenire una sola volta su ogni punto, salvo deroghe decise dal presidente della seduta e le repliche dei relatori. La discussione viene dichiarata chiusa al termine dell'elenco degli iscritti.

Durante o a conclusione della discussione possono sorgere:

- questioni sospensive o di rinvio;
- proposte di delibere, mozioni, ordini del giorno, emendamenti e sottoemendamenti.

Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni è fatta dal presidente della seduta assistito dagli scrutatori. Indetta la votazione, prima dell'effettiva esecuzione della votazione stessa, ogni componente può motivare la propria astensione o il proprio voto. Le dichiarazioni di cui sopra non possono di regola durare più di tre minuti. Il computo dei voti è fatto dal presidente della seduta, il quale enuncia ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio.

### VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA – VOTAZIONI (artt. 9/10/11 dello Statuto)

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il



numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

I soci in regola con il pagamento delle quote hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto di voto, al quale conferisce una delega scritta.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote, effettuato almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, sulla base di un apposito elenco stilato dal Tesoriere. Le delibere delle Assemblee ordinarie sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e votanti. Nelle deliberazioni approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, i componenti dell'Ufficio di Presidenza non hanno diritto al voto (*di cui al Codice Civile, art 21 cap. 2 titolo 2*)

#### ELEZIONI (artt. 9/10/11)

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni 3 anni nel corso dell'Assemblea Nazionale. Ogni socio può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata per iscritto, all'Ufficio di Presidenza, entro 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea.

- 1) Colui che assume l'incarico di Presidente o Segretario in un partito politico, ovvero viene eletto ad incarichi istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, se ricopre una carica sociale nell'Associazione *Libera* deve dimettersi. In questi casi è comunque prevista la decadenza del mandato associativo.
- 2) Il candidato in campagna elettorale non può utilizzare in modo strumentale riferimenti al proprio operato all'interno dell'Associazione Libera

#### PRESIDI (art. 12 *bis*)

**I Presidi, al momento della loro costituzione sottoscrivono il “Patto di Presidio” ove vengono elencati gli impegni che il Presidio si prefigge.**

**Il Referente provinciale o, in via sussidiaria, dal Referente regionale o l'incaricato dell'Ufficio di Presidenza, hanno il compito di verificare periodicamente gli impegni assunti con il patto di Presidio.**

**Tutti i componenti del Presidio devono essere soci di Libera.**



**Al momento delle costituzione, il Presidio elegge un Rappresentante di Presidio che parteciperà al coordinamento provinciale e regionale, se presenti nel territorio.**

**Il Presidio viene intitolato a persone che si sono distinte per la lotta contro le illegalità e l'affermazione della giustizia e uguaglianza, preferendo le vittime innocenti della violenza mafiosa.**

**Al momento della costituzione il Rappresentante di Presidio deve comunicare al Referente provinciale e, in via sussidiaria, al Referente regionale e all'incaricato dell'Ufficio di Presidenza, l'elenco delle persone e/o delle associazioni che lo compongono e dovrà dare tempestiva comunicazione agli stessi di ogni variazione concernente il numero e la qualità degli aderenti al Presidio.**

**I Presidi hanno il dovere precipuo di formarsi attraverso la partecipazione agli eventi formativi organizzati da Libera anche a livello locale.**

**I Presidi possono organizzare iniziative da svolgere sul proprio territorio coordinandosi necessariamente con il Referente provinciale e, in via sussidiaria, con il Referente regionale o con l'incaricato dell'Ufficio di Presidenza.**

#### ADESIONE A LIBERA (artt. 5/6)

I soggetti collettivi che intendono aderire a Libera devono presentare domanda scritta all'Ufficio di Presidenza, allegando:

- a) copia dello Statuto sociale o dell'atto costitutivo (non richiesto per le Scuole);
- b) bollettino di versamento della quota sociale;
- c) scheda di presentazione;
- d) dichiarazione di accettazione e sottoscrizione del "Codice Etico" di Libera.

I soci dovranno dare tempestiva comunicazione a Libera di ogni variazione concernente la forma giuridica e gli organismi dirigenti.

I soci si impegnano a promuovere l'adesione delle proprie strutture territoriali a Libera.

Le procedure di adesione dei sostenitori sono regolate ed aggiornate, nell'ambito delle norme statutarie, da delibere dell'Ufficio di Presidenza.

#### UTILIZZO DEL LOGO O DI ALTRI SEGNI DISTINTIVI DI LIBERA

- 1) Con l'esclusione dei Coordinamenti provinciali e regionali ufficialmente costituiti, l'utilizzo in qualunque sede e per qualunque motivo del logo, del nome e di ogni altro carattere distintivo



dell'Associazione Libera è strettamente vincolato dall'ottenimento (documentato) di parere positivo esplicito da parte dell'Ufficio di Presidenza.

- 2) Le singole Associazioni possono utilizzare il logo di Libera sul proprio materiale informativo e su carta intestata utilizzando la dicitura: "l'Associazione aderisce a Libera".
- 3) La mancata osservanza alle regole sopra scritte, determinerà l'immediata decadenza del rapporto tra Libera e l'autore dell'omissione sia egli persona singola che Associazione;
- 4) Libera fornirà alle Associazioni ogni informazione sulle “Regole di utilizzo” del proprio logo a cui le stesse dovranno attenersi scrupolosamente;
- 5) Libera si riserva ogni azione civile e penale a tutela e contro ogni abuso del proprio logo.

### AUTONOMIA DELLE ASSEMBLEE PROVINCIALI (art 12)

Le Assemblee hanno la facoltà, ai sensi dell'art.12 dello Statuto, di costituirsi in soggetti associativi e giuridici autonomi (nell'ambito delle leggi che regolano l'attività associativa senza fini di lucro), previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

I criteri valutativi utilizzati a tal fine dall'Ufficio di presidenza fanno riferimento alle necessità di sviluppo sul territorio; riguardano quindi: il numero degli iscritti - soci -, le attività svolte, la capacità di coinvolgimento delle realtà locali presenti, l'autonomia amministrativa (che sarà dimostrata attraverso un bilancio preventivo)

Le Assemblee che avranno ottenuto l'autorizzazione saranno coordinate dai referenti e rappresenteranno le strutture responsabili dell'attività svolta nell'area di competenza, che avrà come peculiarità statutaria il perseguimento delle finalità di Libera. Tali finalità verranno conseguite attraverso la valorizzazione e il coordinamento dei soci e attraverso l'elaborazione e la realizzazione di progetti e di interventi rispondenti alle esigenze del territorio.

Ciascuna Assemblea, ricevuta l'autorizzazione dall'Ufficio di Presidenza di costituirsi quale soggetto associativo e giuridico autonomo, dovrà assumere come Codice Etico quello approvato da Libera e per le parti di sua competenza la Statuto Nazionale.

Con l'ottenimento dell'autorizzazione l'Assemblea dovrà procedere alla richiesta dell'attribuzione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento della propria autonomia giuridica.

L'Assemblea così costituita assumerà la denominazione “Libera” - seguita dall'indicazione della regione di appartenenza - previo riconoscimento dell'autonomia di cui all'art.12 dello Statuto. Ciascuna Assemblea alla quale è stata conferita l'autonomia dovrà impegnarsi ad approvare ciascun anno un bilancio di previsione ed un bilancio consuntivo (vedi “norme amministrative”). Tali



bilanci dovranno essere predisposti ed approvati dalle rispettive Assemblee Regionali e Provinciali e presentati all'Assemblea Nazionale almeno 15 giorni prima della sua convocazione.

Il versamento della quota associativa a Libera nazionale determinerà l'automatica adesione all'Assemblea regionale/provinciale autonoma. Le domande di adesione continueranno quindi ad essere inviate a Libera nazionale che, sulla base delle esigenze specifiche (valutate sulla base del bilancio preventivo ad essa presentato) provvederà a stornarne una quota all'Assemblea regionale/provinciale.

### AUTONOMIA PROGETTUALE

Le Associazioni ed i Referenti regionali e Provinciali che fanno capo e partecipano alle Assemblee regionali e provinciali ai sensi degli artt. 10 e 11 dello Statuto possono, sulla base delle linee strategiche approvate dall'Assemblea Nazionale e previa approvazione dell' Ufficio di Presidenza, presentare progetti a valenza locale in conformità ai principi ed alle finalità di Libera.

Tali progetti devono essere programmati con cadenza trimestrale e devono comunque essere previsti all'atto della formulazione del Bilancio Preventivo e del relativo budget di competenza.

I progetti sopraelencati non devono, inoltre, contrastare con analoghi progetti di livello nazionale.

I progetti devono essere finanziati dalle Associazioni che li presentano, salvo una partecipazione di Libera Nazionale, che a suo insindacabile giudizio, può decidere di parteciparvi o meno.

Le associazioni che propongono i progetti sono direttamente responsabili del buon esito degli stessi; ne curano la realizzazione in termini di efficienza, attenzione e verifica del rapporto costi/benefici attesi.

Il progetto dovrà essere predisposto e presentato secondo i seguenti requisiti:

- descrizione del progetto;
- ambito di applicazione;
- luogo e durata;
- pubblici coinvolti;
- piano finanziario.

L'Ufficio di Presidenza o il Direttore, una volta verificati tutti i requisiti di cui sopra, delibera la realizzazione del progetto.

### SOCI DELEGATI (art 5)



Ai sensi dell'art. 5 dello statuto i soci (associazioni, delegati dei soci individuali e scuole) hanno la facoltà di riunirsi in un apposita assemblea su ambito provinciale e di nominare i propri rappresentanti (Referenti provinciali e delegati dei soci individuali) che partecipano con diritto di voto all'Assemblea regionale. Il numero di delegati, nominati da ciascuna Assemblea provinciale, è stabilito in uno ogni 50 soci individuali in regola con l'adesione. Per quel che riguarda l'Assemblea regionale il numero dei delegati dei soci individuali è stabilito nel numero di uno ogni 100 soci regolarmente iscritti.

### ESCLUSIONE DEL SOCIO

Sono casi di esclusione del socio, così come disciplinato dall'art. 7 dello Statuto, l'inadempienza protratta degli obblighi associativi, ivi compreso il mancato versamento della quota associativa annuale, nonché l'assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione. In tale fattispecie devono ritenersi inclusi tutti quei comportamenti tali da arrecare pregiudizio o danno all'immagine dell'Associazione o al conseguimento degli obiettivi sociali.

A titolo indicativo e non esaustivo è possibile fare riferimento ai seguenti casi:

- utilizzo improprio o non autorizzato del nome dell'Associazione;
- comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'Associazione;
- inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- uso illegittimo delle cose dell'associazione;
- mancata esecuzione del versamento della quota associativa annuale;
- utilizzo a titolo personale di somme di pertinenza dell'associazione;
- eventuali provvedimenti di interdizione o inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

### COMMISSIONI

Libera può dotarsi di Commissioni consultive permanenti o di gruppi di lavoro tematici a termine, su proposta e responsabilità dell'Ufficio di Presidenza.

### REVISORI E GARANTI (artt. 15/16)

I Collegi dei Revisori e dei Garanti sono convocati alla prima riunione dal Presidente di Libera, per l'insediamento e la nomina dei rispettivi Presidenti.



Ogni Collegio è altresì convocato dal Presidente di Libera in caso di decadenza per qualunque motivo del Presidente del Collegio.

Successivamente sono convocati e presieduti dai Presidenti dei Collegi.

Ogni Collegio può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

Ogni delibera richiede comunque il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Il termine per ricorrere al Collegio dei Garanti è di 30 giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento avverso il quale intende ricorrere.

### NORME AMMINISTRATIVE

L'associazione Libera può operare economicamente nell'ambito delle leggi che regolano l'attività associativa senza fini di lucro.

Tutte le spese e tutte le entrate sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, cioè al lordo, senza alcuna riduzione o compensazione per effetto di correlative spese ed entrate. Le spese indicate nel bilancio sono contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste, secondo criteri prudenziali. E' esclusa ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. Le variazioni di bilancio sono deliberate dall'Assemblea.

Al bilancio di previsione è allegata la seguente documentazione:

1. programma di attività annuale con relazione del Presidente (o del Referente), contenente le linee politiche e di attività previste per l'esercizio;
2. relazione del Tesoriere (o del Responsabile Amministrativo) contenente le indicazioni esplicative sulle entrate e sulle spese iscritte in bilancio.

Il bilancio consuntivo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea del proprio livello entro la fine dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

### NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

